



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Ufficio IV Relazioni Sindacali**

- **FP/CGIL**
- **CISL/FP**
- **UIL/PA**
- **CONFINTESA FP**
- **CONFSAL/UNSA**
- **FLP**
- **USB-Interno**

OGGETTO: Criteri progressioni tra aree.

Di seguito a precorsa corrispondenza, in vista della riunione convocata in modalità webinar per domani 27 marzo p.v., si trasmette la documentazione relativa all'oggetto.

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Zinno**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93.

All. 1

St/Progressioni verticali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

BOZZA CRITERI PROGRESSIONI VERTICALI

OGGETTO: Progressione tra le aree per il passaggio di complessive 653 unità di personale appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui 403 passaggi dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e 250 dall'Area degli Operatori all'Area degli Assistenti.

Criteri di valutazione delle candidature

Sono individuati i seguenti criteri per valutare le candidature:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, fino a 30 punti;
- b) titolo di studio, fino a 25 punti;
- c) competenze professionali, fino a 45 punti.

a) Esperienza maturata nell'area di provenienza

Il punteggio dell'esperienza maturata è attribuito in base al numero di anni di servizio, anche a tempo determinato, con formale ed effettivo inquadramento nell'area di appartenenza. È attribuito 1 punto per ciascun anno, fino ad un massimo di 30 punti.

Si considera l'anzianità maturata presso l'Amministrazione civile dell'interno o altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, fino al 2024 (data di scadenza della procedura).

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI:

- nell'Area degli Assistenti;
- nelle Aree confluite nell'Area degli Assistenti in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022;
- in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI:

- nell'Area degli Operatori
- nelle Aree confluite nell'Area degli Operatori in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del CCNL comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022;
- in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti.

Le frazioni di anno vengono calcolate in dodicesimi; il mese si considera convenzionalmente di 30 giorni; il periodo da 1 a 15 giorni non si prende in considerazione; il periodo da 16 a 30 giorni si considera come mese intero. La medesima regola si applica ai periodi di aspettativa di cui agli articoli 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL 1998-2001 del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 2001, e agli articoli 40, 41 e 42 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni centrali sottoscritto in data 12 febbraio 2018,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

fatte salve le specifiche disposizioni normative e contrattuali che ne dispongano la computabilità ai fini dell'anzianità di servizio.

Ai fini del calcolo dell'esperienza si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento. L'esperienza è valutata anche se maturata in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o altro ente.

Nelle ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro si prende in considerazione anche il periodo di servizio svolto nei ruoli dell'Amministrazione civile antecedentemente alla cessazione dal servizio.

Il servizio prestato come militare di leva si computa solo se svolto in posizione di aspettativa o congedo successivamente all'assunzione in servizio.

b) Titolo di studio

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione del titolo di studio è di 25 punti. Per l'attribuzione del punteggio sul titolo di studio, posseduto alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla presente procedura, si fa riferimento a:

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI ASSISTENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI:

- | | |
|--|-----------|
| a) diploma di scuola secondaria di secondo grado
o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): | 21 punti; |
| b) laurea breve (triennale) o di primo livello: | 23 punti; |
| c) laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale o specialistica,
laurea specialistica a ciclo unico: | 25 punti. |

PASSAGGI DALL'AREA DEGLI OPERATORI ALL'AREA DEGLI ASSISTENTI:

- | | |
|--|-----------|
| a) diploma di scuola secondaria di primo grado | 20 punti; |
| b) diploma di scuola secondaria di secondo grado
o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale): | 25 punti. |

È valutato il titolo di studio più elevato posseduto dal candidato. Se si posseggono due o più titoli di studio della stessa tipologia (*ad esempio, due differenti diplomi di scuola secondaria di secondo grado*) i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico titolo di studio della stessa tipologia.

c) Competenze professionali

Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione delle competenze professionali è di 45 punti, per le quali si tiene conto:

- fino ad un massimo di 5 punti per i titoli di studio universitari e post universitari ulteriori rispetto a quelli previsti al paragrafo precedente e delle abilitazioni professionali;
- fino ad un massimo di 40 punti della media dei punteggi derivanti delle ultime tre valutazioni annuali conseguite negli anni 2021 - 2022 - 2023.

A ciascun titolo dichiarato sarà attribuito il punteggio sotto indicato:

- a) ulteriore diploma universitario: 1 punto;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile

- b) ulteriore laurea breve (triennale) o di primo livello: 1 punto;
- c) ulteriore laurea magistrale o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera b) o laurea vecchio ordinamento: 1,5 punti;
- d) master di I livello: 1 punto;
- e) master II livello: 2 punti;
- f) diploma di specializzazione: 2,5 punti;
- g) corso di perfezionamento con esame finale: 1 punto;
- h) dottorato di ricerca: 3 punti;
- i) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato: 1 punto.

I titoli sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie, pubbliche o private. I titoli di cui alle lettere da d) a i) saranno valutati solo se acquisiti previo conseguimento di un titolo universitario.

Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

Per il computo della valutazione personale si fa riferimento alla media dei punteggi derivanti delle tre valutazioni annuali conseguite nel triennio 2021 - 2022 - 2023 in applicazione del sistema di valutazione dell'Amministrazione civile:

a.	Giudizio eccellente	40 punti;
b.	Giudizio ottimo	35 punti;
c.	Giudizio adeguato	28 punti;
d.	Giudizio non valutato	24 punti.

La fattispecie di cui alla lettera d) riguarda tipologie previste per legge e il punteggio è attribuito a condizione che il dipendente non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari nello svolgimento delle conseguenti attività.

Nei casi in cui non dovesse essere disponibile la valutazione relativa ad uno o più degli anni del suddetto triennio (*ad esempio, ove il periodo lavorato nell'anno sia risultato inferiore al minimo periodo temporale previsto dal sistema di valutazione*) potrà farsi riferimento, a ritroso, anche alle valutazioni per l'attività prestata in anni precedenti al 2021 fino al raggiungimento delle tre valutazioni richieste dalla presente procedura.

Per il personale in comando o assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, si farà riferimento ai punteggi conseguiti nell'amministrazione ove il servizio è prestato, i quali sono riparametrati in base alla metrica di valutazione adottata presso l'Amministrazione civile dell'interno.

Ai dipendenti che non hanno conseguito la valutazione personale per uno o più anni di servizio non verrà attribuito alcun punteggio per l'anno di riferimento.

Punteggio finale conseguito

Il punteggio finale riportato da ciascun candidato è ottenuto come somma dei tre punteggi riportati su ciascuno dei criteri di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.